Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 260

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 18 ottobre 1966** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 260 DEL 18 OTTOBRE 1966:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 47: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Prestito nazionale redimibile 5 % « Trieste » (legge 22 ottobre 1954, n. 974). Parte prima: Serie sorteggiata per l'ammortamento nella Ottava estrazione del 5 ottobre 1966. — Parte seconda: Serie ammortizzate negli anni precedenti.

(7300)

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Modifiche al Regolamento interno sul funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura

IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Visto il proprio Regolamento interno approvato il 25 novembre 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1960;

Visto l'art. 20, n. 7, della legge 24 marzo 1958, n. 195;

Ritenuto che occorre provvedere a modifiche e integrazioni del Regolamento stesso per la parte riguardante il sistema di votazione nelle deliberazioni;

Ha approvato le seguenti modifiche e integrazioni:

1. — Dopo l'art. 15 del Regolamento interno del Consiglio Superiore della Magistratura è aggiunto il seguente articolo 15-*bis*:

« Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei voti dei presenti ».

2. — L'art. 17 è sostituito dal seguente:

« Tranne i casi in cui il Presidente disponga diversamente, ovvero, in via preliminare, il Consiglio deliberi in altro senso, la votazione ha per oggetto l'approvazione della proposta formulata dalla Commissione referente e, per quanto riguarda la revisione degli scrutini, l'attribuzione della qualifica chiesta dall'interessato.

Se la proposta si riferisce ad una pluralità di componenti di una Commissione od Ufficio la votazione si svolge in relazione a ciascuno di essi.

Il voto segreto si esprime col si o col no.

Le schede bianche sono computate nel numero dei votanti ».

3. — Le presenti norme entreranno in vigore al momento della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 4 ottobre 1966

Il Presidente
SARAGAT

Il Segretario
DE ROBERTO

(8163)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 1966, n. 812.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, numero 1540, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 25. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza è aggiunto quello di: « Diritto tributario ».

Art. 32. — All'elenco degli istituti annessi alla Facoltà di giurisprudenza è aggiunto il seguente: « Istituto di diritto del lavoro ».

Art. 74. — All'elenco delle lauree in Ingegneria conferite dalla Facoltà è aggiunta la seguente: Laurea in ingegneria mineraria.

Art. 75, relativo agli insegnamenti del biennio propedeutico dei corsi di laurea in Ingegneria è modificato nel senso che viene aggiunto il seguente ultimo comma:

« Nel secondo anno per la laurea in Ingegneria mineraria sono obbligatori i seguenti insegnamenti:

1) Analisi matematica II;
2) Disegno II (industriale);
3) Fisica II;
4) Meccanica razionale;
5) Mineralogia;
6) Geologia.

Art. 76, relativo al triennio di applicazione dei corsi di laurea in Ingegneria è modificato nel senso che viene aggiunto il seguente ultimo comma: Per la laurea in Ingegneria mineraria i seguenti insegnamenti sono obbligatori:

1) Arte mineraria;
2) Chimica applicata;
3) Chimica fisica;
4) Elettrotecnica;
5) Fisica tecnica;
6) Geofisica applicata;
7) Giacimenti minerari;
8) Idraulica;
9) Macchine;
10) Meccanica applicata alle macchine;
11) Metallurgia e metallografia;
12) Scienza delle costruzioni;
13) Tecnica delle costruzioni;
14) Topografia;
15) Geologia applicata;

e costituiranno gruppi di indirizzo i seguenti insegnamenti:

per l'indirizzo miniere (*a*)

16) Impianti minerari;
17) Tecnica ed economia dei trasporti;
18) Tecnologie minerarie;

per l'indirizzo prospezione (*b*)

16) Geofisica mineraria;
17) Geotecnica;
18) Idrogeologia.

Gli articoli da 92 a 100 del Capo II relativi alla scuola di perfezionamento e di specializzazione in Diritto del lavoro e della sicurezza sociale sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

CAPO II

Scuola di perfezionamento e di specializzazione in Diritto del lavoro ed in organizzazione aziendale

Art. 92. — La scuola di perfezionamento e di specializzazione in Diritto del lavoro e della organizzazione aziendale, annessa alla Facoltà di giurisprudenza, nei suoi distinti rami ha lo scopo:

a) d'integrare la preparazione scientifica dei giovani e di perfezionarli nella disciplina del lavoro e della sicurezza sociale.

b) d'integrare la preparazione professionale dei giovani e di specializzarli nella direzione aziendale.

Art. 93. — La scuola è retta da un direttore e da un Consiglio composto dai professori titolari di cattedra che impartiscono insegnamenti costitutivi della scuola. Partecipano alle riunioni del Consiglio per l'esame dei problemi concernenti il coordinamento dei programmi tutti i docenti della scuola.

Direttore ne è il professore titolare della cattedra di Diritto del lavoro della Facoltà di giurisprudenza, o, nel caso che manchi il titolare della cattedra medesima, un professore di ruolo nominato dal rettore su proposta della Facoltà di giurisprudenza, scelto tra i componenti del Consiglio della scuola.

Il direttore può designare tra i componenti del Consiglio un vice direttore che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di impedimento.

La nomina dei professori incaricati dell'insegnamento è fatta dal rettore su designazione del Consiglio della Facoltà di giurisprudenza.

Art. 94. — Alla scuola possono essere iscritti soltanto i laureati in Giurisprudenza, Scienze politiche, Economia e commercio, Scienze statistiche ed attuariali, Scienze statistiche e demografiche.

Art. 95. — La scuola si distingue in due corsi separati, della durata di due anni ciascuno in ordine agli scopi per i quali è istituita: corso di perfezionamento e di specializzazione in Diritto del lavoro e della sicurezza sociale; corso di perfezionamento e di specializzazione in organizzazione aziendale.

Al termine di essi la scuola rilascia, dopo che i candidati abbiano superato le prove nelle materie fondamentali rispettivamente indicate nell'art. 96 e l'esame di diploma, un diploma di perfezionamento.

Art. 96. — Gli insegnamenti fondamentali della scuola sono:

a) per il corso di perfezionamento e di specializzazione in Diritto del lavoro e della sicurezza sociale:

1) Storia del lavoro;
2) Storia del sindacalismo;
3) Diritto del lavoro (biennale);
4) Diritto sindacale (biennale);
5) Diritto della sicurezza sociale (biennale);
6) Diritto del lavoro comparato;
7) Diritto sindacale comparato;
8) Diritto della sicurezza sociale comparato;
9) Diritto processuale del lavoro e della sicurezza sociale;
10) Diritto penale del lavoro;
11) Diritto internazionale e diritto comunitario del lavoro e della sicurezza sociale;
12) Il pubblico impiego.

Insegnamenti monografici: due da scegliere nel seguente elenco:

1) Statistica del lavoro;
2) Tecnica dell'organizzazione sindacale;
3) Economia del lavoro;
4) Storia della cooperazione;
5) Medicina legale e delle assicurazioni;

b) per il corso di perfezionamento e di specializzazione in organizzazione aziendale:

1) Ragioneria generale applicata;
2) Tecnica e legislazione bancaria;
3) Tecnica industriale e commerciale;
4) Organizzazione e direzione aziendale;
5) Diritto del lavoro;
6) Diritto sindacale;
7) Diritto della sicurezza sociale;
8) Diritto privato dell'economia;
9) Diritto pubblico dell'economia;
10) Diritto tributario;
11) Diritto degli enti economici internazionali.

Insegnamenti monografici: due da scegliere nel seguente elenco:

1) Tecnica amministrativa e ragioneria delle aziende pubbliche;
2) Gli enti pubblici economici;
3) Tecnica e legislazione delle assicurazioni sociali;
4) Tecnica e legislazione delle assicurazioni private;
5) Tecnica del commercio internazionale;
6) Tecnica della rilevazione aziendale.

Art. 97. — L'esame di diploma consiste nella discussione di una memoria originale, su argomento scelto fra le materie fondamentali, preventivamente approvate dal Consiglio della scuola, e nella discussione di altri due argomenti anch'essi approvati dal Consiglio.

Art. 98. — La scuola curerà la stampa di quei lavori degli iscritti che, per deliberazione del Consiglio, su relazione del professore della materia saranno giudicati degni, per valore scientifico, di pubblicazione. Curerà inoltre la pubblicazione dei risultati delle ricerche strettamente scientifiche compiute collettivamente sotto la guida dei docenti e in collaborazione con essi.

Art. 99. — La scuola potrà stabilire, su deliberazione del Consiglio, rapporti continuativi con enti sindacali ed istituti attinenti alle materie relative ai due corsi, al fine di raccogliere gli elementi utili agli insegnamenti per il migliore raggiungimento dei fini di ricerca e di diffusione scientifica ed ai fini della specializzazione professionale degli studenti.

La scuola potrà, inoltre, su deliberazione del Consiglio, promuovere corsi intensivi di aggiornamento secondo le modalità stabilite di volta in volta.

Art. 100. — Possono nella scuola aprirsi concorsi a premio fra gli iscritti i cui lavori, compiuti in sede di ricerca e di esercitazione oppure presentati come dissertazione di diploma, siano dichiarati degni di stampa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 settembre 1966

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1966
Atti del Governo, registro n. 206, *foglio n.* 55. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 1966, n. **813.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 38. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:

« Audiologia »;
« Tecnica e diagnostica istopatologica ».

Art. 56. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze naturali sono aggiunti i seguenti:

« Embriologia sperimentale »;
« Biologia molecolare ».

Art. 61. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche sono aggiunti i seguenti:
« Fitoiatria »;
« Embriologia sperimentale »;
« Biologia molecolare »;
« Tecnologie alimentari ».

Art. 91. — Il primo comma è modificato nel senso che potranno essere iscritti alla scuola di perfezionamento in Clinica pediatrica i laureati in Medicina e chirurgia nel numero massimo di 12.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 settembre 1966

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1966
Atti del Governo, registro n. 206, *foglio n.* 57. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 1966, n. **814.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 47. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Economia e commercio è aggiunto quello di « Economia agraria comparata ».

Art. 62. — All'elenco degli istituti annessi alla Facoltà di lettere e filosofia sono aggiunti i seguenti:
Istituto di Filologia greca;
Istituto di Filologia latina;
Istituto di Storia delle religioni.

Nello stesso elenco l'Istituto di glottologia assume la denominazione di « Istituto di glottologia e fonetica ».

Art. 101, relativo al corso di laurea in Scienze naturali è modificato nel senso che il penultimo comma è abrogato e sostituito dal seguente: « Gli insegnamenti biennali di « Botanica » e di « Zoologia » comprendono tanto la parte generale quanto la parte sistematica. Il corso biennale di Zoologia comporta un esame alla fine di ogni anno, ma viene sempre impartito da un unico docente ».

Art. 104, relativo al corso di laurea in Scienze biologiche è modificato nel senso che il penultimo comma è abrogato e sostituito dal seguente: « Gli insegnamenti biennali di « Botanica » e di « Zoologia » comprendono tanto la parte generale quanto la parte sistematica. Il corso biennale di Zoologia comporta un esame alla fine di ogni anno, ma viene sempre impartito da un unico docente ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 settembre 1966

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1966
Atti del Governo, registro n. 206, *foglio n.* 56. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 1966, n. **815.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 15. — Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza la denominazione dell'insegnamento di « Diritto pubblico regionale » è cambiata in quella di « Diritto costituzionale regionale ».

Art. 25. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia è aggiunto quello di « Biologia molecolare ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare,

Dato a Roma, addì 9 settembre 1966

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *ottobre* 1966
Atti del Governo, registro n. 206, *foglio n.* 63. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 luglio 1966.

Revoca dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1948, registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1948, registro n. 6 Tesoro, foglio n. 379, con il quale il rag. Augusto Menzocchi fu, tra gli altri, nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Roma;

Considerato che il rag. Menzocchi non è stato in grado di far fronte ai propri impegni nei confronti di un suo creditore, come da accertamenti fatti eseguire dagli Organi della Borsa valori di Roma e da essi comunicati al Ministero del tesoro, per cui è rimasta seriamente compromessa la fiducia dei terzi nell'agente di cambio medesimo, e che lo stesso, inoltre, è stato, fin dal 1° ottobre 1965, ininterrottamente assente dalla Borsa senza alcun giustificato motivo;

Considerato che il predetto agente di cambio ha, pertanto, perduto il requisito della « notoria moralità e correttezza commerciale », indispensabile per l'iscrizione e la permanenza nel ruolo degli agenti di cambio, ai sensi dell'art. 22, n. 3, della legge 20 marzo 1913, n. 272, ed è, altresì, incorso, per il mancato esercizio effettivo della professione di agente di cambio, nella decadenza della carica stessa, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, numero 321;

Visto l'art. 9, n. 2, della predetta legge 20 marzo 1913, n. 272, con il quale si stabilisce che coloro i quali, sebbene non dichiarati falliti, abbiano notoriamente mancato ai loro impegni commerciali, debbono essere esclusi dai locali della Borsa;

Visti i pareri espressi dall'ispettore del Tesoro incaricato della vigilanza sulla Borsa valori di Roma, dal Comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla Deputazione della Borsa valori di Roma, favorevoli alla adozione del provvedimento di revoca dalla carica di agente di cambio del predetto rag. Menzocchi;

Visti l'art. 57 della citata legge 20 marzo 1913, n. 272 e l'art. 16 del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815;

Decreta:

Il rag. Augusto Menzocchi è revocato dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma, con effetto dal 1° dicembre 1965.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 19 luglio 1966

SARAGAT

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *settembre* 1966
Registro n. 22 *Tesoro, foglio n.* 262

(7952)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1966.

Iscrizione del porto di Barletta nella 1ª classe della 2ª categoria dei porti marittimi nazionali.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, di approvazione del testo unico sui porti, spiagge e fari;

Visto il regio decreto 26 settembre 1904, n. 713, che approva il regolamento per la esecuzione della legge predetta;

Visto l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534;

Visto il regio decreto 29 agosto 1913, n. 1126, con il quale il porto di Barletta venne classificato nella 2ª classe (1ª serie) della 2ª categoria dei porti marittimi nazionali e fu altresì approvato il relativo elenco degli Enti locali interessati alle spese di opere marittime eseguite in detto scalo;

Considerato che il citato scalo possiede i requisiti prescritti dall'art. 2 del regio decreto 2 aprile 1885, numero 3095, per essere iscritto nella 1ª classe della 2ª categoria dei porti marittimi nazionali, in quanto il volume delle merci imbarcate e sbarcate in ciascun anno del triennio 1961-1963 risulta superiore al minimo richiesto di 250.000 tonnellate annue;

Ritenuto che nessuna variazione occorre apportare nell'elenco degli Enti locali interessati al porto ed alle rispettive aliquote di contributo, approvato col citato regio decreto n. 1126 del 29 agosto 1913;

Visto il voto n. 2377/64, del 29 gennaio 1965, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici - Assemblea generale, ha espresso parere favorevole sulla proposta di classificazione di detto scalo nella 1ª classe della 2ª categoria;

Visto il voto in data 10 dicembre 1965 del Consiglio superiore della marina mercantile;

Decreta:

Articolo unico

Il porto di Barletta (Bari) è iscritto nella 1ª classe della 2ª categoria dei porti marittimi nazionali, ai sensi e per gli effetti del testo unico approvato con regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, fermo restando l'elenco degli Enti locali approvato col citato regio decreto numero 1126 del 29 agosto 1913.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1966

Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la marina mercantile
SPAGNOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *agosto* 1966
Registro n. 18 *Lavori pubblici, foglio n.* 95

(7987)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1966.
Consolidamento dell'abitato della frazione Castiglione Marittimo del comune di Falerna (Catanzaro).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 26 novembre 1955, n. 1177;
Ritenuta la necessità di procedere al consolidamento dell'abitato di Castiglione Marittimo, frazione del comune di Falerna, in provincia di Catanzaro, minacciato da movimento franoso;
Visto il parere del Comitato tecnico-amministrativo presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Catanzaro espresso con voto n. 813, emesso nell'adunanza del 30 ottobre 1965;

Decreta:

L'abitato di Castiglione Marittimo, frazione del comune di Falerna, è da consolidare a cura e spese dello Stato ai termini della legge 26 novembre 1955, n. 1177, art. 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 marzo 1966

Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *aprile* 1966
Registro n. 9 *Lavori pubblici, foglio n.* 38

(7950)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1966.
Consolidamento dell'abitato di Mottafollone (Cosenza).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 26 novembre 1955, n. 1177;
Ritenuta la necessità di procedere al consolidamento dell'abitato di Mottafollone, in provincia di Cosenza, minacciato da movimento franoso;
Visto il parere del Comitato tecnico-amministrativo presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche espresso con voto n. 842, emesso nell'adunanza del 23 novembre 1965;

Decreta:

L'abitato di Mottafollone, in provincia di Cosenza, è da consolidare a cura e spese dello Stato, ai sensi della succitata legge 26 novembre 1955, n. 1177, art. 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 maggio 1966

Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *luglio* 1966
Registro n. 15 *Lavori pubblici, foglio n.* 281

(7945)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1966.
Consolidamento dell'abitato di Davoli (Catanzaro).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 26 novembre 1955, n. 1177;
Ritenuta la necessità di procedere al consolidamento dell'abitato di Davoli, in provincia di Catanzaro, minacciato da movimento franoso;
Visto il parere del Comitato tecnico-amministrativo presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche con sede in Catanzaro, espresso con voto n. 839, emesso nell'adunanza del 23 novembre 1965;

Decreta:

L'abitato di Davoli, in provincia di Catanzaro, è da consolidare a cura e spese dello Stato ai sensi della citata legge 26 novembre 1955, n. 1177, art. 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 maggio 1966

Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *luglio* 1966
Registro n. 15 *Lavori pubblici, foglio n.* 284

(7947)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1966.
Consolidamento dell'abitato di Bocchigliero (Cosenza).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 26 novembre 1955, n. 1177;
Ritenuta la necessità di procedere al consolidamento dell'abitato di Bocchigliero, in provincia di Cosenza, minacciato da movimento franoso;

Visto il parere del Comitato tecnico-amministrativo presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Catanzaro, espresso con voto n. 843, emesso nella adunanza del 23 novembre 1965;

Decreta:

L'abitato di Bocchigliero, in provincia di Cosenza, è da consolidare a cura e spese dello Stato, ai sensi della succitata legge 26 novembre 1955, n. 1177, art. 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 maggio 1966

Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *luglio* 1966
Registro n. 15 *Lavori pubblici, foglio n.* 282

(7946)

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1966.
Modifica dello statuto dell'Istituto Mobiliare Italiano, ente di diritto pubblico, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
E
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti il regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1398, convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 1932, n. 1581; il regio decreto-legge 12 marzo 1936, numero 376, convertito nella legge 18 gennaio 1937, n. 169; la legge 21 maggio 1940, n. 657; il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 1; il regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 491; la legge 8 aprile 1954, n. 102 e la legge 9 gennaio 1962, n. 1;

Vista la deliberazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria dei partecipanti all'Istituto Mobiliare Italiano in data 25 febbraio 1966;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 23 giugno 1966;

Decreta:

Sono approvate le modificazioni degli articoli 2, primo comma, e 34, primo comma, dello statuto dell'Istituto Mobiliare Italiano, ente di diritto pubblico, con sede a Roma, in conformità dei seguenti testi:

Art. 2, primo comma — « Il capitale dell'I.M.I. è di L. 100 miliardi, diviso in 500.000 quote di L. 200.000 ciascuna, rappresentate da titoli nominativi, unitari o multipli ».

Art. 34, primo comma — « Gli utili sono destinati come segue:

1) è prelevato il venti per cento a favore della riserva;

2) è distribuito ai partecipanti, sul capitale rispettivamente versato, un interesse del cinque per cento;

3) il residuo - salva l'eventuale rivalsa a favore dello Stato contemplata dal quinto comma dell'articolo unico della legge 15 dicembre 1932, n. 1581 - è devoluto per il settantacinque per cento alla riserva, mentre il rimanente venticinque per cento può essere distribuito pro-rata ai partecipanti o diversamente erogato secondo le deliberazioni dell'assemblea dei partecipanti, la quale potrà riservarne una parte (comunque non eccedente il cinque per cento del totale degli utili netti risultanti in bilancio di ciascun esercizio) per contributi ed altre elargizioni dirette a finalità culturali, sociali o di beneficenza, disponendone eventualmente l'accantonamento in appositi fondi, e conferendo anche al riguardo gli occorrenti poteri ad altri organi dell'Istituto ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 settembre 1966

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per l'industria e commercio
ANDREOTTI

Il Ministro per la marina mercantile
NATALI

(8204)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1966.
Ricostituzione del Collegio sindacale dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali.

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 maggio 1958, n. 576, che ha costituito l'Ente autonomo di gestione per le aziende termali e ne ha approvato il relativo statuto;

Visto il proprio decreto in data 31 agosto 1963, con cui vennero nominati i componenti del Collegio sindacale dell'Ente per il triennio 31 agosto 1963-30 agosto 1966;

Considerato che il triennio di cui sopra è scaduto e che, pertanto, occorre procedere al rinnovo dell'organo suddetto, ai sensi dell'art. 7 dello statuto;

Decreta:

Il Collegio sindacale dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali è composto come segue:

Fauci dott. Giuseppe, ispettore generale nei ruoli del Ministero delle partecipazioni statali, iscritto all'albo nazionale dei revisori dei conti, presidente;

Fregoni dott. Bruno, iscritto all'albo nazionale dei revisori dei conti, membro effettivo;

Redi dott. Umberto, iscritto all'albo nazionale dei revisori dei conti, membro effettivo;

Lamedica rag. Ippolito, iscritto all'albo nazionale dei revisori dei conti, membro supplente;

Musacchia dott. Celestino, iscritto all'albo nazionale dei revisori dei conti, membro supplente.

Le nomine di cui sopra hanno la durata di un triennio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 settembre 1966

Il Ministro: Bo

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1966
Registro n. 4 Partecipazioni statali, foglio n. 327

(8040)

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1966.

Proroga del termine per la denuncia all'Ente Autotrasporti Merci (E.A.M.) degli autoveicoli adibiti al trasporto di cose e per il versamento del relativo diritto di statistica per l'anno 1966.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Visti gli articoli 4 e 5, lettera *a*), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 luglio 1946, n. 39, ratificato, con modificazioni, con legge 5 gennaio 1953, n. 33;

Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 1966, n. 32(04)5, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 32 del 7 febbraio c.a., relativo alla denuncia degli autoveicoli adibiti al trasporto di cose all'Ente Autotrasporti Merci (E.A.M.) ed al versamento del diritto di statistica per il 1966;

Ritenuta la necessità di prorogare il termine stabilito dal suddetto decreto ministeriale 26 gennaio 1966;

Decreta:

Il termine stabilito dall'art. 1, primo comma, del decreto ministeriale 26 gennaio 1966, n. 32(04)5, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 32 del 7 febbraio c.a., per la denuncia all'Ente Autotrasporti Merci (E.A.M.) degli autoveicoli adibiti al trasporto di cose e per il versamento del relativo diritto di statistica per l'anno 1966, è prorogato al 31 dicembre 1966.

Roma, addì 24 settembre 1966

Il Ministro: Scalfaro

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1966
Registro n. 106 bilancio Trasporti (Isp. gen. M.C.T.C.), foglio n. 67

(8067)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1966.

Determinazione degli onorari e dei diritti spettanti agli avvocati ed ai procuratori per le prestazioni giudiziali in materia civile per le cause deferite alla competenza dei conciliatori e dei pretori dalla legge 25 luglio 1966, n. 571.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 170, l'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 536, e l'articolo unico della legge 7 novembre 1957, n. 1051;

Esaminata la deliberazione del Consiglio nazionale forense in data 24 settembre 1966, concernente i criteri per la determinazione degli onorari e dei diritti spettanti agli avvocati ed ai procuratori per le prestazioni giudiziali in materia civile per le cause deferite alla competenza dei conciliatori e dei pretori, dalla legge 25 luglio 1966, n. 571;

Decreta:

E' approvata la deliberazione in data 24 settembre 1966 del Consiglio nazionale forense, allegata al presente decreto, che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari e dei diritti spettanti agli avvocati ed ai procuratori per le prestazioni giudiziali in materia civile per le cause deferite alla competenza dei conciliatori e dei pretori, dalla legge 25 luglio 1966, n. 571.

Roma, addì 15 ottobre 1966

Il Ministro: Reale

IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 170;

Visto l'art. 1 della legge 3 agosto 1942, n. 536 e l'articolo unico della legge 7 novembre 1957, n. 1051;

Vista la deliberazione 5 febbraio 1961, approvata con decreto ministeriale 2 aprile 1965 relativa alle tariffe forensi in vigore per il biennio 1966-1967;

Vista la legge 25 luglio 1966, n. 571, che ha aumentato di valore i limiti della competenza dei conciliatori e dei pretori;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere a modificare le tariffe in vigore per le Magistrature sopra indicate, dato che la legge del 25 luglio 1966 è già in attuazione,

Delibera:

A) I diritti e gli onorari di procuratore nei processi di cognizione avanti al conciliatore per le cause deferite allo stesso dalla legge 25 luglio 1966, n. 571, vengono così determinati:

1. Per l'opera prestata durante il processo:

valore da L. 25.001 a L. 30.000	L. 5.000
valore da L. 30.001 a L. 35.000	» 6.000
valore da L. 35.001 a L. 40.000	» 7.000
valore da L. 40.001 a L. 50.000	» 8.000

2. Per la collaborazione alla conciliazione:

valore da L. 25.001 a L. 30.000	L. 2.500
valore da L. 30.001 a L. 35.000	» 3.000
valore da L. 35.001 a L. 40.000	» 3.500
valore da L. 40.001 a L. 50.000	» 4.000

3. Registrazione verbale di conciliazione, notificazione della sentenza L. 600.

L'onorario di avvocato, per gli stessi processi eccedenti il valore di L. 25.000, viene determinato per l'intero giudizio dal minimo di L. 4.800 al massimo di L. 32.000.

B) I diritti e gli onorari di procuratore e gli onorari di avvocato per le cause davanti al pretore, deferite allo stesso dalla legge 25 luglio 1966, n. 571, nei limiti di valore eccedenti la competenza determinata dalla legge 18 luglio 1956, n. 761, debbono essere liquidati sulla base delle tariffe vigenti per i processi di cognizione davanti al Tribunale, applicate proporzionalmente.

Roma, addì 24 settembre 1966

Il presidente: Malcangi

Il segretario: Ciamarra

(8205)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 6 settembre 1966 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Werner Von Borries, console di Germania a Napoli.

(7851)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esito di ricorso

Con decreto presidenziale 5 settembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre successivo, è stato accolto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Fasulo Pietro, cancelliere di seconda classe nella Pretura di Mazara del Vallo, avverso la decisione 17 settembre 1965 della Commissione di vigilanza presso la Corte di appello di Palermo, relativa all'attribuzione del giudizio di « Buono », per l'anno 1964.

(8011)

MINISTERO DELLA SANITA

Autorizzazione all'Opera nazionale maternità ed infanzia ad acquistare dei terreni

Con decreto ministeriale n. 300.15/62501 del 26 luglio 1961, l'Opera nazionale maternità ed infanzia veniva autorizzata ad acquistare al prezzo di L. 68.400 (+ L. 9.000 per indennità di occupazione), dal Demanio dello Stato e tramite l'Intendenza di finanza di Frosinone, un'area di pertinenza idraulica di mq. 38, di cui al foglio n. 38 del catasto di Sora, mappale 1158/*B*, già occupato dalla Casa della Madre e del Bambino di Sora.

Considerato che alla stipula del contratto è stato possibile addivenire solo ora e considerato, altresì, che nel frattempo la Intendenza di finanza ha rivalutato il prezzo di acquisto dell'area di cui trattasi in L. 90.000, anzichè in L. 68.400, con decreto ministeriale n. 300.15/1192 del 29 settembre 1966, l'Opera nazionale maternità ed infanzia è stata autorizzata all'acquisto del suddetto terreno al nuovo prezzo convenuto di L. 90.000.

Con decreto ministeriale n. 300.15/1247 del 29 settembre 1966, l'Opera nazionale maternità ed infanzia è stata autorizzata ad acquistare, dal dott. Gaetano Bartoncello, per il prezzo di lire 4.296.000, un terreno della superficie di mq. 716, sito in Bassano del Grappa e distinto in catasto nella sezione *A*, foglio n. 4, mappale 178-*a*.

La somma di L. 4.296.000 necessaria all'acquisto dell'area sarà anticipata all'Opera nazionale maternità ed infanzia dal comune di Bassano del Grappa.

Il terreno in parola sarà destinato a migliorare la funzionalità della già esistente Casa della Madre e del Bambino di Pordenone.

(8037)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ampliamento del comprensorio del Consorzio di bonifica di Caulonia, in provincia di Reggio Calabria

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 1966 al registro n. 15, foglio n. 99, è stato disposto l'ampliamento del comprensorio del Consorzio di bonifica di Caulonia in provincia di Reggio Calabria, mediante aggregazione di alcune zone limitrofe, dell'estensione di 24.500 ettari circa, indicate nella corografia che forma parte integrante del decreto stesso.

(8005)

Divieto di caccia al capriolo maschio nel territorio del comune di Montalcino (Siena)

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1966, fino al 30 giugno 1971 è vietata sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico la caccia al capriolo maschio nel territorio di Montalcino (Siena).

(7968)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca degli amministratori e dei sindaci della Società cooperativa « Pescatori Stagno di Pontis », con sede in Cabras (Cagliari) e nomina di un commissario governativo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 4 ottobre 1966, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della Società cooperativa « Pescatori Stagno di Pontis », con sede in Cabras (Cagliari), costituita in data 9 febbraio 1954 per atto del notaio dott. Marco Piu.

Dalla data di detto decreto il dott. Luigi Sassu è stato nominato commissario governativo dell'anzidetta cooperativa per un periodo di sei mesi.

(8014)

Revoca degli amministratori e dei sindaci della Società cooperativa Oleificio Sansificio Cooperativa Agricoltori Produttori - O.S.C.A.P., con sede in Fasano, frazione Pezze di Greco (Brindisi).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 5 ottobre 1966, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della Società cooperativa Oleificio Sansificio Cooperativa Agricoltori Produttori - O.S.C.A.P., con sede in Fasano, frazione Pezze de Greco (Brindisi), costituita in data 24 gennaio 1962 per atto del notaio Michelina Pezzolla.

Dalla data di detto decreto il dott. Alessandro Rubino è stato nominato commissario governativo dell'anzidetta cooperativa per un periodo di sei mesi.

(8015)

Scioglimento della Società cooperativa di trasporto « Termini cooperativa autotrasportatori, per conto di terzi, merci con tassametro », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 5 ottobre 1966 la Società cooperativa « Termini cooperativa autotrasportatori per conto di terzi, merci con tassametro », con sede in Roma, costituita per rogito Mammuccari in data 30 marzo 1950, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Stanislao Casanova.

(8016)

Scioglimento della Società cooperativa di consumo ed agricola, con sede in Viarigi (Asti)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 5 ottobre 1966 la Società cooperativa di consumo ed agricola, con sede in Viarigi (Asti), costituita per rogito Massano in data 8 luglio 1947, repertorio n. 1815, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Mario Scialuga.

(8017)

Sostituzione del commissario governativo della Società cooperativa Consorzio stabiese produttori latte, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 5 ottobre 1966 l'avv. Giuseppe Gesuè è stato nominato commissario governativo del Consorzio stabiese produttori latte, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli), fino al 30 dicembre 1966, in sostituzione del dott. Arturo Rebuzzi, dimissionario.

(8018)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

438° Elenco dei provvedimenti di concessioni minerarie emanati in virtù del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e del decreto presidenziale 28 giugno 1955, n. 620.

Decreto ministeriale 18 gennaio 1966, registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 1966, registro n. 13 Industria e commercio, foglio n 73, con il quale la concessione della miniera di fluorina e minerali di piombo e zinco denominata «Torgola Navazze», sita in territorio dei comuni di Collio e Bovegno, provincia di Brescia, ferma restando l'attuale durata di anni cinquanta a decorrere dal 24 marzo 1936, è ampliata da Ha 206 ad Ha 613.

La concessione stessa, a seguito della modifica apportata in data 18 maggio 1965 dalla Società «Mineraria Prealpina Montefluoro S.p.a. - Industriale e finanziaria» alla propria ragione sociale, è intestata alla stessa società con la nuova denominazione di «Mineraria Prealpina S.p.a», con sede in Milano.

Decreto ministeriale 14 giugno 1966, registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1966, registro n. 12 Industria e commercio, foglio n. 368, con il quale ai signori Romano Spadaro, Vincenzo Verdino, Ignazio Marchesi, tutti rappresentati dal primo, residente in Abano Terme, provincia di Padova, è rilasciata per la durata di anni venti dalla data del decreto stesso, la concessione della sorgente di acqua termo-minerale in località denominata «Spadaro», in territorio del comune di Abano Terme, provincia di Padova.

Decreto ministeriale 16 giugno 1966, registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1966, registro n. 12 Industria e commercio, foglio n. 365, con il quale al sig. Giuseppe Soldà fu Pietro, domiciliato in Montegrotto Terme, provincia di Padova, titolare a tutto il 15 febbraio 1975 in base al decreto ministeriale 16 febbraio 1955 della concessione della sorgente di acqua minerale denominata «La Salutare» (ex Pavanello), sita in territorio del predetto comune di Montegrotto Terme, è conferita l'estensione della concessione predetta alla coltivazione dell'acqua termale rinvenuta con il secondo pozzo perforato nell'ambito della concessione, per la stessa durata della concessione medesima, con l'obbligo però a carico del concessionario di attuare, nel termine di due anni, il progettato ampliamento del fabbricato esistente adibito ad uso di stabilimento-albergo.

Decreto ministeriale 4 luglio 1966, registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1966, registro n. 12 Industria e commercio, foglio n. 367, con il quale ai signori Olindo, Flora, Renato e Mario Terrasan fu Vittorio, nonchè alla signora Maria Contiero vedova di Vittorio Terrasan per sè, quale usufruttuaria e per i figli minori Anna Maria, Maria Teresa e Rosanna tutti rappresentati dal sig. Olindo Terrasan fu Vittorio, residente in Abano Terme, provincia di Padova, è rilasciata per la durata di anni venti a decorrere dalla data del decreto stesso, la concessione delle sorgenti di acqua termo-minerale in località denominata «Siesalunga», in territorio del comune di Abano Terme, provincia di Padova.

Decreto ministeriale 19 luglio 1966, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1966, registro n. 13 Industria e commercio, foglio n. 305, con il quale la concessione mineraria di zolfo, solfuri di ferro e terre refrattarie denominata «La Solfatara», sita in territorio dei comuni di Manziana, Bracciano e Canale Monterano, provincia di Roma, è trasferita ed intestata, dalla data del decreto stesso, alla ditta Aldo Motosi, con sede in La Spezia.

Decreto ministeriale 22 luglio 1966, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1966, registro n. 13 Industria e commercio, foglio n. 390, con il quale ai signori Adolfo e Gilmo Carraro di Attilio, rappresentati dal primo, domiciliato in Abano Terme, provincia di Padova, è rilasciata per la durata di anni venti a decorrere dalla data del decreto stesso, la concessione della sorgente di acqua termo-minerale sita in località denominata «Patavium», in territorio del comune di Abano Terme, provincia di Padova.

Decreto ministeriale 22 luglio 1966, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1966, registro n. 13 Industria e commercio, foglio n. 391, con il quale ai signori Vettore Emilio, Valizia Alba, Gregolin dott. Paolo e Vettore dott. Pieranna in Gregolin, tutti rappresentati dal primo, domiciliato in Abano Terme, provincia di Padova, è rilasciata per la durata di anni venti a decorrere dalla data del decreto stesso, la concessione delle sorgenti di acqua termo-minerale in località denominata «Laika», sita in territorio del comune di Abano Terme, provincia di Padova.

Decreto ministeriale 29 luglio 1966, registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1966, registro n. 14 Industria e commercio, foglio n. 46, con il quale i signori Bianca e Vittorio Mimmi fu Narciso, Anna e Giovanni Mimmi fu Felice e la signora Teresa Padova vedova di Felice Mimmi, quali eredi del defunto Narciso Mimmi, titolare della concessione perpetua dei giacimenti di argilla smettica (silicati idrati di alluminio utilizzabili per terra da sbianca) denominata «Costa Jadula», sita in territorio del comune di Pietra Montecorvino, provincia di Foggia, sono dichiarati decaduti, dalla data del decreto stesso, da ogni diritto sulla concessione stessa.

Decreto ministeriale 29 luglio 1966, registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1966, registro n. 14 Industria e commercio, foglio n. 47, con il quale i signori Bianca e Vittorio Mimmi fu Narciso, Anna e Giovanni Mimmi fu Felice e la signora Teresa Padova vedova di Felice Mimmi, quali eredi del defunto Narciso Mimmi, titolare della concessione perpetua dei giacimenti di argilla smettica (silicati idrati di alluminio utilizzabili per terra da sbianca) denominata «Acqua Palomba», in territorio del comune di Pietra Montecorvino, provincia di Foggia, sono dichiarati decaduti, dalla data del decreto stesso, da ogni diritto sulla concessione stessa.

Decreto ministeriale 29 luglio 1966, registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 1966, registro n. 14 Industria e commercio, foglio n. 73, con il quale i signori Bianca e Vittorio Mimmi fu Narciso, Anna e Giovanni Mimmi fu Felice e la signora Teresa Padova vedova di Felice Mimmi, quali eredi del defunto Narciso Mimmi, titolare della concessione perpetua dei giacimenti di argilla smettica (silicati idrati di alluminio utilizzabili per terra da sbianca) denominata «Santo Janni», in territorio del comune di Pietra Montecorvino, provincia di Foggia, sono dichiarati decaduti, dalla data del decreto stesso, da ogni diritto sulla concessione stessa.

Decreto ministeriale 25 agosto 1966, registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1966, registro n. 13 Industria e commercio, foglio n. 364, con il quale la concessione della sorgente di acqua termo-minerale denominata «Pezzato», sita in territorio del comune di Abano Terme, provincia di Padova, originariamente accordata in perpetuo alla signorina Elena Pezzato con decreto ministeriale 28 agosto 1939 e successivamente trasferita con decreto ministeriale 27 gennaio 1941 al sig. Silvio Bison, è trasferita ed intestata, a decorrere dalla data del presente decreto, alla S.p.a. Terme Venezia, con sede in Abano Terme, provincia di Padova.

Decreto ministeriale 31 agosto 1966, registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1966, registro n. 13 Industria e commercio, foglio n. 360, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia della «Montecatini» Società generale per l'industria mineraria e chimica, con sede in Milano, alla concessione della miniera di zolfo denominata «Marazzana», sita in territorio del comune di Sant'Agata Feltria, provincia di Pesaro.

Decreto ministeriale 31 agosto 1966, registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1966, registro n. 13 Industria e commercio, foglio n. 363, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia della «Montecatini», Società generale per l'industria mineraria e chimica, con sede in Milano, alla concessione della miniera di zolfo denominata «Perticata», sita in territorio dei comuni di Novafeltria e Sogliano al Rubicone, provincie di Forlì e Pesaro.

Decreto ministeriale 31 agosto 1966, registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1966, registro n. 13 Industria e commercio, foglio n. 361, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia della Soc. r. l. «Cooperativa minatori di Ozzano Monferrato», con sede in Pontestura, provincia di Alessandria, alla concessione perpetua di marna da cemento denominata «Costabianca Ovest», sita in territorio del comune di Ozzano Monferrato, provincia di Alessandria.

Decreto ministeriale 31 agosto 1966, registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1966, registro n. 13 Industria e commercio, foglio n. 362, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia della Soc. r. l. «Cooperativa minatori di Ozzano Monferrato», con sede in Pontestura, provincia

di Alessandria, alla concessione perpetua di marna da cemento denominata « Costabianca », sita in territorio del comune di Ozzano Monferrato, provincia di Alessandria.

Decreto ministeriale 5 settembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1966, registro n. 14 Industria e commercio, foglio n. 49, con il quale il comune di Casalette, titolare della concessione perpetua del giacimento di magnesite denominata « Monte Calvo », sito in territorio del comune di Casalette, provincia di Torino, è dichiarato decaduto dalla concessione con effetto decorrente dalla data del decreto stesso.

Decreto ministeriale 6 settembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1966, registro n. 14 Industria e commercio, foglio n. 48, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia della Soc. per az. « Eternit - Pietra artificiale », con sede in Genova, alla concessione perpetua di marna da cemento denominata « Cascina Calandra », sita in territorio del comune di Ozzano Monferrato, provincia di Alessandria.

Decreto del prefetto della provincia di Treviso 12 luglio 1966, registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 1966, registro n. 1, Industria e commercio, foglio n. 29, con il quale la concessione accordata al dott. Gaetano De Blasi, domiciliato a Carbonera, provincia di Treviso, con decreto prefettizio 6 ottobre 1965, concernente l'acqua minerale della sorgente posta in località Casa Moretto del comune di Cornuda, provincia di Treviso, denominata « Madonna della Rocca », assume la denominazione di « Serenissima ».

(8012)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LE MARCHE

Approvazione delle varianti al piano delle zone per lo sviluppo dell'edilizia economica e popolare e del programma di fabbricazione del comune di Morrovalle (Macerata).

Con decreto provveditoriale in data 10 ottobre 1966, numero 14053/803, sono state approvate le varianti al piano delle zone per lo sviluppo dell'edilizia economica e popolare del comune di Morrovalle (MC) ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, unitamente alle varianti al programma di fabbricazione di quel territorio comunale.

(8098)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di zona del comune di Castenaso

Con decreto ministeriale in data 30 agosto 1966, n. 1504, è stato approvato il piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Castenaso.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto Comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(8013)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 198

Corso dei cambi del 17 ottobre 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,70	624,75	624,77	624,76	624,83	624,71	624,74	624,76	624,71	624,75
$ Can.	578,91	578,90	578,80	578,95	578,20	579 —	578,75	578,95	579 —	579 —
Fr. Sv.	144,06	144,03	143,96	144,04	144,05	144,05	144,025	144,04	144,07	144,06
Kr. D.	90,54	90,56	90,55	90,545	90,55	90,54	90,55	90,545	90,54	90,54
Kr. N.	87,42	87,44	87,45	87,445	87,45	87,42	87,445	87,445	87,42	87,42
Kr. Sv.	120,74	120,72	120,75	120,745	120,80	120,74	120,74	120,745	120,74	120,75
Fol.	172,58	172,65	172,60	172,64	172,50	172,60	172,64	172,64	172,60	172,55
Fr. B.	12,50	12,493	12,50	12,4975	12,49	12,50	12,4965	12,4975	12,50	12,495
Franco francese	126,55	126,47	126,49	126,50	126,50	126,58	126,535	126,50	126,58	126,57
Lst.	1744,48	1744,35	1744,60	1744,60	1744 —	1744,40	1744,45	1744,60	1744,40	1744,25
Dm. occ.	156,77	156,88	156,88	156,895	156,85	156,82	156,88	156,895	156,83	156,85
Scell. Austr.	24,19	24,20	24,1950	24,1875	24,15	24,18	24,1875	24,1875	24,18	24,185
Escudo Port.	21,75	21,76	21,7550	21,765	21,75	21,75	21,75	21,765	21,76	21,76
Peseta Sp.	10,43	10,435	10,44	10,4325	10,43	10,43	10,4375	10,4325	10,43	10,43

Media dei titoli del 17 ottobre 1966

Rendita 5 % 1935	103,95
Redimibile 3,50 % 1934	100,65
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	90,225
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,05
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,775
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,725
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,525

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1969)	99,95
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1973)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,95

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 ottobre 1966

1 Dollaro USA	624,75
1 Dollaro canadese	578,85
1 Franco svizzero	144,032
1 Corona danese	90,547
1 Corona norvegese	87,445
1 Corona svedese	120,742
1 Fiorino olandese	172,64

1 Franco belga	12,497
1 Franco francese	126,517
1 Lira sterlina	1744,525
1 Marco germanico	156,887
1 Scellino austriaco	24,188
1 Escudo Port.	21,757
1 Peseta Sp.	10,435

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabelle dei prelievi applicabili a talune categorie di alimenti composti per animali indicate dall'art. 1 del Regolamento comunitario n. 166/64, per il periodo dal 1° luglio 1966 al 31 agosto 1966

Prelievi applicabili a talune categorie di alimenti composti per animali indicate dall'articolo 1 del Regolamento comunitario n. 166/64, contenenti cereali o prodotti ai quali è applicabile il Regolamento comunitario n. 19/62 o il Regolamento comunitario n. 16/64 e/o prodotti delle voci doganali 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A-II, in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono accompagnati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 dal quale risulti che l'esportatore ha chiesto od ottenuto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione del prelievo a «livello Italia», ovvero che non ha beneficiato di alcuna restituzione del prelievo stesso.

— Paesi terzi.

Prelievi in lire italiane per quintale netto, validi dal 1° luglio 1966 al 25 luglio 1966

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
23.07		Foraggi melassati o zuccherati ed altri mangimi preparati per animali; altre preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali (integratori, condimenti, ecc.):						
		ex B. altri: contenenti cereali o prodotti ai quali è applicabile il Regolamento comunitario n. 19 o il Regolamento comunitario n. 16/64 e/o prodotti delle voci nn. 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 e n. 17.02-A-II:						
		- contenenti cereali o prodotti ai quali è applicabile il Regolamento comunitario n. 19 o il Regolamento comunitario numero 16/64 (1):						
		- - con tenore in amido inferiore o uguale al 10 %:						
	04 57	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari non superiore al 5 %	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	623,70
	05 58	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 25 %	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	633,80
	07 59	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 25 % ed inferiore o uguale al 50 %	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	644,30
	10 60	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 50 % e inferiore o uguale al 75%	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	1.342,30
	12 63	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 75 %	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	1.352,35
		- - con tenore in amido superiore al 10 % ed inferiore o uguale al 30 %:						
	13 65	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari non superiore al 5 %	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	753,80
	18 66	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 25 %	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	763,90
	19 67	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 25 % ed inferiore o uguale al 50 %	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	774,40

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
23.07 (segue)	25 68	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 50 % ed inferiore o uguale al 75 %	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	1.472,40
	26 71	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 75 %	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	1.482,45
		- - con tenore in amido superiore al 30 % e inferiore o uguale al 50 %:						
	32 73	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari non superiore al 5 %	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	883,90
	33 74	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 25 %	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	894,00
	35 75	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 25 % ed inferiore o uguale al 50 %	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	904,50
	37 78	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 50 % ed inferiore o uguale al 75 %	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	1.602,50
		- - con tenore in amido superiore al 50 %:						
	38 81	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari non superiore al 5 %	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	945,10
	39 82	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 25 %	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	955,20
	42 85	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 25 % ed inferiore o uguale al 50 %	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	965,70
		- non contenenti cereali o prodotti ai quali è applicabile il Regolamento comunitario n. 19 o il Regolamento comunitario n. 16/64 (1):						
	45 88	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari non superiore al 5 %	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	562,50
	46 89	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 25 % . . .	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	572,60
	47 90	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 25 % ed inferiore o uguale al 50 % . . .	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	583,10
	48 94	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 50 % ed inferiore o uguale al 75 % . . .	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	1.281,10
	51 97	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 75 % . .	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	1.291,15

(1) Se 100 chilogrammi di prodotto contengono più di 15 chilogrammi di melassa o di zucchero, va riscosso, in aggiunta al prelievo, un ammontare supplementare pari all'importo dei diritti di qualsiasi natura da riscuotere all'importazione, secondo la provenienza, sulla quantità di melassa o di zucchero eccedente i 15 chilogrammi.

Prelievi in lire italiane per quintale netto, validi dal 26 luglio 1966 al 31 luglio 1966

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazione da Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
23.07		Foraggi melassati o zuccherati ed altri mangimi preparati per animali; altre preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali (integratori, condimenti, ecc.):						
		ex B. altri: contenenti cereali o prodotti ai quali è applicabile il Regolamento comunitario n. 19 o il Regolamento comunitario n. 16/64 e/o prodotti delle voci nn. 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 e n. 17.02-A-II:						
		- contenenti cereali o prodotti ai quali è applicabile il Regolamento comunitario n. 19 o il Regolamento comunitario numero 16/64 (1):						
		- - con tenore in amido inferiore o uguale al 10 %:						
	04 57	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari non superiore al 5 %	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	631,20
	05 58	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 25 %	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	641,30
	07 59	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 25 % ed inferiore o uguale al 50 %	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	651,80
	10 60	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 50 % e inferiore o uguale al 75%	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	1.349,80
	12 63	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 75 %	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	1.359,90
		- - con tenore in amido superiore al 10 % ed inferiore o uguale al 30 %:						
	13 65	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari non superiore al 5 %	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	777,25
	18 66	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 25 %	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	787,30
	19 67	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 25 % ed inferiore o uguale al 50 %	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	797,80
	25 68	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 50 % ed inferiore o uguale al 75 %	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	1.495,80
	26 71	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 75 %	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	1.505,90

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
23.07 (segue)		- - *con tenore in amido superiore al 30 % e inferiore o uguale al 50 %:*						
	32 73	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari non superiore al 5 %	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	923,25
	33 74	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 25 %	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	933,35
	35 75	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 25 % ed inferiore o uguale al 50 %	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	943,85
	37 78	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 50 % ed inferiore o uguale al 75 %	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	1.641,85
		- - con tenore in amido superiore al 50 %:						
	38 81	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari non superiore al 5 %	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	992,00
	39 82	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 25 %	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	1.002,05
	42 85	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 25 % ed inferiore o uguale al 50 %	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	1.012,55
		- **non contenenti cereali o prodotti ai quali è applicabile il Regolamento comunitario n. 19 o il Regolamento comunitario n. 16/64 (1):**						
	45 88	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari non superiore al 5 %	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	562,50
	46 89	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 25 % . . .	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	572,60
	47 90	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 25 % ed inferiore o uguale al 50 % . . .	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	583,10
	48 94	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 50 % ed inferiore o uguale al 75 % . . .	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	1.281,10
	51 97	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 75 % . .	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	1.291,15

(1) Se 100 chilogrammi di prodotto contengono più di 15 chilogrammi di melassa o di zucchero, va riscosso, in aggiunta al prelievo, un ammontare supplementare pari all'importo dei diritti di qualsiasi natura da riscuotere all'importazione, secondo la provenienza, sulla quantità di melassa o di zucchero eccedente i 15 chilogrammi.

Prelievi in lire italiane per quintale netto, validi dal 1° agosto 1966 al 31 agosto 1966

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
23.07		Foraggi melassati o zuccherati ed altri mangimi preparati per animali; altre preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali (integratori, condimenti, ecc.):						
		ex B. altri: contenenti cereali o prodotti ai quali è applicabile il Regolamento comunitario n. 19 o il Regolamento comunitario n. 16/64 e/o prodotti delle voci nn. 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 e n. 17.02-A-II:						
		- contenenti cereali o prodotti ai quali è applicabile il Regolamento comunitario n. 19 o il Regolamento comunitario numero 16/64 (1):						
		- - con tenore in amido inferiore o uguale al 10 %:						
	04 57	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari non superiore al 5 %	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	618,15
	05 58	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 25 %	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	618,15
	07 59	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 25 % ed inferiore o uguale al 50 %	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	618,15
	10 60	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 50 % e inferiore o uguale al 75%	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	1.305,65
	12 63	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 75 %	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	1.305,65
		- - con tenore in amido superiore al 10 % ed inferiore o uguale al 30 %:						
	13 65	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari non superiore al 5 %	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	736,40
	18 66	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 25 %	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	736,40
	19 67	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 25 % ed inferiore o uguale al 50 %	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	736,40
	25 68	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 50 % ed inferiore o uguale al 75 %	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	1.423,90
	26 71	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 75 %	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	1.423,90

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
23.07 (segue)		- - con tenore in amido superiore al 30 % e inferiore o uguale al 50 %:						
	32 73	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari non superiore al 5 %	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	854,70
	33 74	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 25 %	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	854,70
	35 75	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 25 % ed inferiore o uguale al 50 % . .	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	854,70
	37 78	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 50 % ed inferiore o uguale al 75 %	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	1.542,20
		- - con tenore in amido superiore al 50 %:						
	38 81	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari non superiore al 5 %	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	910,35
	39 82	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 25 % . . .	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	910,35
	42 85	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 25 % ed inferiore o uguale al 50 % .	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	910,35
		- non contenenti cereali o prodotti ai quali e applicabile il Regolamento comunitario n. 19 o il Regolamento comunitario n. 16/64 (1):						
	45 88	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari non superiore al 5 %	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	562,50
	46 89	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 25 % .	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	562,50
	47 90	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 25 % ed inferiore o uguale al 50 % .	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	562,50
	48 94	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 50 % ed inferiore o uguale al 75 % .	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	1.250,00
	51 97	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 75 % .	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	1.250,00

(1) Se 100 chilogrammi di prodotto contengono più di 15 chilogrammi di melassa o di zucchero, va riscosso, in aggiunta al prelievo, un ammontare supplementare pari all'importo dei diritti di qualsiasi natura da riscuotere all'importazione, secondo la provenienza, sulla quantità di melassa o di zucchero eccedente i 15 chilogrammi.

(7074)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove d'arte relative al concorso a cinque posti di operaio specializzato e a sei posti di operaio qualificato di ruolo dello Stato.

Si rende noto che la prova d'arte prevista per i concorsi di cui al decreto ministeriale 21 marzo 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 23 giugno 1966, avrà luogo per ciascuna delle qualifiche professionali qui di seguito indicate, presso gli istituti e nei giorni appresso specificati:

1) Tessitori di cotone: 19, 20, 21 e 22 ottobre 1966 presso la casa di reclusione di Ancona;

2) Tessitori di lana: 25, 26 e 27 ottobre 1966 presso la casa penale di Massa;

3) Tappezzieri: 8, 9 e 10 novembre 1966 presso la casa di reclusione di Roma-Rebibbia;

4) Lucidatori di mobili: 21, 22, 23, 24, 25 e 26 novembre 1966 presso la casa di reclusione di Roma-Rebibbia;

5) Muratori: 28, 29 e 30 novembre 1966 presso la casa di reclusione di Roma-Rebibbia.

(8157)

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a sette posti di ispettore in prova nel ruolo tecnico (carriera direttiva) dei Servizi antincendi.

Le prove scritte del concorso per esami a sette posti di ispettore in prova del ruolo tecnico (carriera direttiva) dei Servizi antincendi, bandito con decreto ministeriale 27 aprile 1966, avranno luogo in Roma, presso le Scuole centrali antincendi (Capannelle), nei giorni 16, 17, 18 e 19 novembre 1966, con inizio alle ore 8,30.

(8202)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso per esami a nove posti nella carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riguardante il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, riguardante le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e la legge 18 marzo 1958, n. 228, recante nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1964, n. 2, concernente il riordinamento dei ruoli del Ministero dell'industria e del commercio;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a nove posti nella carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale (ex coeff. 157) del Ministero dell'industria e del commercio.

Dei posti anzidetti, ne sono riservati:

a) n. 4 per il conferimento della qualifica di applicato aggiunto in prova.

Per conseguire tale qualifica gli aspiranti, oltre le prove scritte e quella orale, di cui ai punti *A* e *D* dell'art. 12 del presente decreto, devono superare una prova pratica di dattilografia, come indicato nel punto *B* dello stesso art. 12;

b) n. 3 per il conferimento della qualifica di steno-dattilografi di 3ª classe in prova.

Per conseguire tale qualifica gli aspiranti, oltre le prove scritte e quella orale, di cui ai punti *A* e *D* dell'art. 12 del presente decreto, dovranno superare una prova pratica di dattilografia, integrata da una prova pratica di scrittura stenografica, come indicato nei punti *B* e *C1* dello stesso art. 12;

c) n. 2 per il conferimento della qualifica di operatore tecnico di 3ª classe in prova.

Per conseguire tale qualifica gli aspiranti, oltre le prove scritte e quella orale, di cui ai punti *A* e *D* dell'art. 12 del presente decreto, devono sostenere una prova pratica di dattilografia, integrata da una prova pratica su mezzi meccanici come indicato ai punti *B* e *C2* dello stesso art. 12.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di licenza di scuola secondaria di 1° grado, o di uno dei diplomi di qualifica di cui alla legge 21 aprile 1965, numero 449.

Gli aspiranti che desiderano concorrere ai tre posti riservati alla qualifica di steno-dattilografo, di cui al punto *b*) del precedente art. 1, oltre al predetto titolo di studio, debbono possedere anche il diploma di qualifica di steno-dattilografo rilasciato da corsi liberi professionali autorizzati.

Gli aspiranti che desiderano partecipare, invece, ai due posti riservati alla qualifica di operatore tecnico, di cui al punto *c*) del citato art. 1, oltre al diploma di licenza di scuola secondaria di 1° grado, debbono anche possedere l'attestato professionale di operatore tecnico rilasciato da corsi liberi professionali autorizzati dal Ministero del lavoro e dai Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica.

Art. 3.

Gli aspiranti, per poter partecipare al concorso, debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche degli altri seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) avere tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per causa di guerra e semprechè esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira;

5) aver compiuto 18 anni di età e non aver oltrepassato 32, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo organico o dei soppressi ruoli aggiunti, per le quali si prescinde dal limite massimo di età.

Art 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente articolo 3, è elevato:

I) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi d'Africa e dei territori di confine;

b) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle formazioni armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana, e semprechè non abbiano partecipato ad azioni anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni;

II) per i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga, sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

III) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) a 39 anni per i capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra di essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggior limite consentito in applicazione delle elevazioni di cui alle lettere *a*) e *b*).

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

IV) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che rivestano la qualifica di mutilato od invalido di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati od invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste, di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini e loro congiunti in caso di morte o di irreperibilità per cause di servizio di guerra, o attinenti alla guerra, e per i mutilati ed invalidi civili, mentre per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra detto limite di età è elevato a 39 anni;

V) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione del limite di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età: per sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione di decreti-legge del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda ed anche d'autorità e non sano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo (vedi schema esemplificativo, allegato *A*), dovranno pervenire al Ministero dell'industria e del commercio - Direzione generale affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione 2ª (concorsi), via Molise n. 2, Roma, entro e non oltre il termine perentorio di giorni 30. Tale termine decorre dal giorno succesivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Coloro che aspirano a conseguire la qualifica di applicato aggiunto dovranno dichiarare nella domanda che intendono concorrere ai posti riservati per il conferimento di tale qualifica e sostenere la prova pratica di dattilografia indicata al punto *B* dell'art. 12 del presente decreto.

Coloro che aspirano a conseguire la qualifica di steno-dattilografo di 3ª classe in prova, dovranno dichiarare nella domanda che intendono concorrere ai posti riservati per il conferimento di tale qualifica e sostenere la prova pratica di dattilografia, integrata di una prova di scrittura stenografica, come indicato nei punti *B* e *C1* dell'art. 12 del presente decreto.

Coloro che aspirano a conseguire la qualifica di operatore tecnico di 3ª classe in prova, dovranno dichiarare nella domanda che intendono concorrere ai posti riservati per il conferimento di tale qualifica e sostenere la prova pratica di dattilografia, integrata da una prova pratica su macchine meccanografiche, come indicato nei punti *B* e *C2* dell'art. 12 del presente decreto precisando all'uopo il tipo di machina prescelto (Olivetti Bull o Remington.

Gli aspiranti dovranno, inoltre, dichiarare nella domanda:

1) nome e cognome (scritti in carattere stampatello, se la domanda non è dattiloscritta);

2) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quale dei titoli previsti dal precedente art. 3, punto 5 e 4, hanno diritto ad essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune nel quale sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano state concesse amnistie, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto di impiego;

8) il titolo di studio posseduto nonchè il diploma di steno-dattilografia o l'attestato di steno-dattilografia o di operatore tecnico, di cui al precedente art. 2, con la precisa indicazione della data del conseguimento e della scuola che li ha rilasciati.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere utenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale essi prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre, indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione.

Art. 6.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto su di esse dal Ministero (Gabinetto).

Non si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il termine indicato nel precedente art. 5, anche se spedite per posta, o con qualsiasi altro mezzo, entro il termine stesso.

Non si terrà conto, inoltre, delle domande che non contengono l'indicazione di uno o più requisiti generali, di cui al precedente art. 5, nonchè di quelle che non siano state redatte su carta legale o siano prive dell'autenticazione della firma dell'aspirante.

Art. 7.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei perseguitati politici o razziali, gli interessati che abbiano superato la prova orale, entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento dell'apposita comunicazione, dovranno produrre i seguenti documenti prescritti per comprovare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43 della guerra di liberazione e della lotta di liberazione, i prigionieri delle Nazioni Unite e gli appartenenti alle categorie assimilate, di cui al decreto-legge 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e al decreto legislativo del 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre la dichiarazione integrativa, in carta legale, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

b) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi al grado militare per merito di guerra e gli insigniti di altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

c) i reduci dalla deportazione presenteranno apposita attestazione, in carta legale, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico e coloro che hanno riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre, in carta legale, attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza;

e) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che le disposizioni in vigore assimilano ai mutilati ed invalidi di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione o il certificato mod 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero la dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali indicati nell'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375;

f) i mutilati e gli invalidi per causa di servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il certificato mod. 69-*ter* della competente Amministrazione, relativo al riconoscimento della qualifica di invalido per servizio;

g) gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati e invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche;

h) i mutilati e gli invalidi civili dovranno produrre la dichiarazione rilasciata a norma della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

i) gli orfani dei caduti di guerra dovranno presentare un certificato, in carta legale, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, comprovante tale loro qualità;

l) gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare un certificato, in carta legale, rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, comprovante tale loro qualità, oppure il certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore;

m) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra dovranno produrre il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del rispettivo padre, oppure un certificato in carta legale del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, comprovante tale loro qualità; i figli dei mutilati ed invalidi per causa di servizio dovranno, invece, produrre la dichiarazione mod. - 69-*ter* rilasciata dall'Amministrazione alla quale il genitore apparteneva, in relazione alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

n) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare, in carta da bollo da L. 400, l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948;

o) i profughi dei territori di confine, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dei territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpiti dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare, in carta da bollo da L. 400, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata dal prefetto della Provincia ove risiedono, o dal prefetto di Roma, se residenti all'estero;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, in carta da bollo da L. 400, della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia in carta da bollo da lire 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *q*) che la famiglia stessa è composta di almeno sette figli viventi, computando tra essi i figli caduti in guerra;

s) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 400, dell'autorità militare;

t) i candidati dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato di servizio, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio.

Ogni altra qualità che, a norma delle disposizioni vigenti, costituisce titolo a particolari benefici sarà comprovata mediante esibizione di documenti idonei.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero dell'industria e del commercio, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

A) diplomi o attestati originali di cui al precedente articolo 2 o copia conforme di essi ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, purchè debitamente autenticate, a norma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Qualora gli istituti presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avessero ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale, sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato.

B) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato), su carta legale, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui ai precedenti articoli 3 (punto 5) e 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti. Questi ultimi dovranno essere redatti per ogni singolo beneficio di cui il candidato intenda avvalersi nelle medesime forme indicate per i documenti elencati nell'art. 7 del presente decreto;

C) certificato di cittadinanza italiana, in carta legale, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

D) certificato in carta legale rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

Da tale documento dovrà, altresì, risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

E) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) in carta legale;

F) certificato medico in carta legale, rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra od assimilati, gli invalidi per servizio produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, n. 1176.

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

G) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa dell'esercito e dell'Aeronautica e personale del CEMM) in bollo da L. 400 per ogni foglio. o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente.

Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato o collocati nei ruoli aggiunti di cui all'art. 344 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile, in carta legale, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio al quale appartengono.

La copia dello stato di servizio civile, che deve essere aggiornata a data recente, non è richiesta per i dipendenti del Ministero dell'industria e del commercio.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva od in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono produrre, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*), *F*) e *G*) del presente articolo, un certificato in carta legale del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 9.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*), e *F*) del precedente art. 8 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, a norma dell'art. 27 - tab. all. B - del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1953, n. 492, i documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*) e *F*) del precedente art. 8, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante le condizioni di povertà.

Art. 10.

I documenti che perverranno al Ministero dell'industria e del commercio dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 5 e 6 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati al Ministero o ad altre Amministrazioni ed Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tale caso gli interessati dovranno indicare, per ognuno dei suddetti documenti, l'autorità che lo ha rilasciato e l'ufficio presso cui è depositato.

Art. 11.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di cui al precedente art. 5.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'art. 128, comma secondo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato dal Ministro, a norma dell'articolo 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica numero 3.

Art. 12.

Gli esami comprenderanno le seguenti prove:

A) *prove scritte* (comuni a tutte e tre le qualifiche, di cui al precedente art. 1):

1) componimento di italiano (da servire anche come saggio di calligrafia);

2) risoluzione di un problema di aritmetica elementare (nei limiti del programma fissato per la prova orale);

B) *prova pratica di dattilografia*, (comune a tutte e tre le qualifiche di cui al precedente art. 1) scrittura a macchina, sotto dettato, di almeno una facciata di foglio formato protocollo, di un brano scelto dalla Commissione giudicatrice, alla velocità di 180 battute al minuto primo (circa);

C) *prove pratiche speciali*:

4) per coloro che intendono conseguire la qualifica di stenodattilografo di 3ª classe in prova di cui al punto *B*) del citato art. 1, oltre alla prova pratica di dattilografia di cui al punto *B*) del presente articolo devono sostenere una prova integrativa di scrittura stenografica, sotto dettatura, di un brano scelto dalla Commissione giudicatrice per la durata di circa 10 minuti ed alla velocità di circa 80 parole al minuto primo.

2) per coloro che intendono conseguire la qualifica di operatore tecnico di 3ª classe in prova di cui al punto *C*) dello art. 1: *oltre alla prova pratica di dattilografia di cui al punto* *B* del presente articolo devono sostenere una prova integrativa di esecuzione di operazioni di perforazione, verifica, selezione, inserimento e prova di stampa su macchine meccanografiche di tipo Olivetti Bull o Remington.

D) *prova orale* (comune alle tre qualifiche):

1 - Nozioni generali sull'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato. Diritti e doveri dell'impiegato.

2 - Elementi di aritmetica. Nomenclatura decimale: prime operazioni; divisibilità dei numeri; numeri primi; potenze; massimo comune divisore e minimo comune multiplo; frazioni ordinarie e decimali; principali operazioni su di esse; sistema metrico decimale; estrazione della radice quadrata; rapporti e proporzioni; media aritmetica.

3 - Nozioni elementari di statistica e dei servizi di archivio.

Art. 13.

La Commissione esaminatrice del concorso, da nominare con apposito decreto, sarà composta:

a) da un impiegato della carriera direttiva del Ministero, con qualifica non inferiore a direttore di divisione, presidente;

b) da quattro impiegati della carriera direttiva del Ministero, con qualifica non inferiore a direttore di sezione o qualifiche corrispondenti, membri:

Alla Commissione saranno aggregati, quali membri aggiunti, un insegnante di stenografia, designato dal Ministero della pubblica istruzione e un ingegnere del Ministero dell'industria e del commercio, esperto su macchine meccanografiche.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva, con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe o qualifica corrispondente.

Art. 14.

Gli esami avranno luogo in Roma.

Le date delle prove scritte saranno stabilite con successivo decreto e quelle della prova orale e pratica saranno fissate direttamente dalla Commissione.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esso.

Del diario delle prove scritte sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in

ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerla.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante e da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art 15.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma autenticata, dell'aspirante;
2) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente dello Stato;
3) tessera postale;
4) porto d'armi;
5) patente automobilistica;
6) passaporto;
7) carta d'identità;

Art. 16.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme stabilite dal cap. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per ciascuna prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo che cominceranno a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro, anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 17.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova pratica di dattilografia, e quelle integrative di stenografia e sull'uso delle macchine meccanografiche, per i candidati di cui, rispettivamente, ai punti *a*), *b*) e *c*) dell'art. 1, non si intendono superate se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita:

1) per i candidati alla qualifica di applicato aggiunto in prova, dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, del punteggio ottenuto nella prova pratica di dattilografia e del voto riportato nella prova orale;

2) per i candidati alla qualifica di steno-dattilografo di 3ª classe in prova, della somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, della media dei punti riportati nella prova pratica di dattilografia e in quella integrativa di stenografia, e del voto riportato nella prova orale;

3) per i candidati alla qualifica di operatore tecnico di 3ª classe in prova, dalla somma della media dei punti riportati nelle prove prove scritte, della media dei punti riportati nella prova pratica di dattilografia e in quella integrativa sull'uso delle macchine meccanografiche, e del voto riportato in quella orale.

Al termine della seduta dedicata alla prova orale la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo dell'Amministrazione.

La graduatoria unica di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore, che prevedono riserve di posti, e delle aliquote di cui all'art. 1 del presente decreto.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, nonchè gli articoli 53, 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, n. 365 ed all'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 467.

La graduatoria unica di merito del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria e del commercio.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso da pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 18.

I vincitori del concorso saranno assunti, per le rispettive aliquote di cui all'art. 1 del bando di concorso, in qualità di applicato aggiunto in prova, di steno-dattilografo di 3ª classe in prova, di operatore tecnico di 3ª classe in prova (ex coeff. 157), nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale, e conseguiranno, rispettivamente, la nomina di applicato aggiunto, a steno-dattilografo di 3ª classe e ad operatore tecnico di 3ª classe (ex coeff. 157), se ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova di sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio dovesse essere ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari e due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

A coloro che conseguiranno la nomina nelle rispettive qualifiche, sarà corrisposto il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza, oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Saranno esonerati dal periodo di prova soltanto i vincitori del concorso che provengono da una carriera corrispondente, di questa o di altra Amministrazione, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n .3.

I vincitori che nel termine stabilito non assumeranno regolare servizio, senza giustificato motivo, decadranno dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 luglio 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *settembre* 1966
Registro n. 14, *foglio n.* 121

ALLEGATO *A*

(Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 400)

Al Ministero dell'industria e del commercio - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Div. 2ª (concorsi) - Via Molise, 2. — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . . .) il (1) . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a nove posti nella carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale e, precisamente, a . .. posti riservati alla qualifica di . . . . (2).

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3);

c) di non aver riportato condanne penali (4);

d) per quanto riguarda gli obblighi militari (5);

e) di aver / non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e che la risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego è stata determinata dalle seguenti cause . . . .;

f) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso la scuola di . . . . . in data . . . . nonchè del diploma di qualifica di stenodattilografo rilasciato dall'Istituto professionale statale di . . . . in data . . . ., o attestato di stenodattilografo rilasciato da corsi liberi professionali autorizzati dal Ministero del lavoro o dal Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica di . . . . in data . . . .;

o dell'attestato di operatore tecnico rilasciato da corsi liberi professionali autorizzati dal Ministero del lavoro o dal Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica di . . . . in data . . . . (6):

Il sottoscritto chiede che vengano inviate eventuali comunicazioni al seguente indirizzo: . . . . ; e si impegna di comunicare le eventuali variazioni successive, riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità dello scrivente.

Firma (7) . . . .

Visto per l'autenticazione della firma del sig. . . . .

---

(1) Per godere delle eventuali elevazioni del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 4 del bando, indicare se:

coniugato senza oppure con prole e quanti figli viventi;

combattente, militarizzato ed assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti;

profugo delle ex colonie italiane, dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; da territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

decorato al valor militare o promosso per merito di guerra;

capo di famiglia numerosa;

mutilato od invalido militare o civile di guerra;

mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra, mutilato od invalido per servizio militare o civile;

mutilati ed invalidi civili;

perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali;

colpiti da leggi razziali;

assistente universitario;

dipendente civile di ruolo o non di ruolo del Ministero . . . . . in qualità di . . . . . in servizio a . . . . . presso . . . . . . e di essere in possesso del libretto ferroviario personale n. . . . rilasciato il . . . .;

sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile;

licenziato in data . . . . . dall'ente . . . . . . soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

(2) Il candidato deve chiaramente indicare se desidera partecipare ai quattro posti riservati alla qualifica di applicato aggiunto in prova; o ai tre posti riservati alla qualifica di stenodattilografo di 3ª classe in prova; oppure ai due posti riservati alla qualifica di operatore tecnico di 3ª classe in prova, e in tal caso, indicare il tipo di macchina prescelto per la prova pratica.

(3) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(5) Di aver prestato servizio militare: ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) Tutti i candidati debbono indicare il preciso titolo di studio posseduto, l'istituto presso il quale è stato conseguito e la data del rilascio.

I candidati ai . . . . posti riservati alla qualifica di steno-dattilografo di 3ª classe dovranno, inoltre, indicare gli estremi del diploma di qualifica rilasciato da un istituto professionale statale, nonchè la data del rilascio; oppure gli estremi dell'attestato di steno-dattilografo rilasciato da corsi liberi professionali autorizzati dal Ministero del lavoro o dai Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica.

I candidati ai . . . . posti riservati alla qualifica di operatore tecnico di 3ª classe dovranno indicare gli estremi dell'attestato di operatore tecnico rilasciato da corsi liberi professionali autorizzati dal Ministero del lavoro o dai Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica.

(7) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(7769)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Sostituzione di un membro della Commissione esaminatrice del concorso per esame a ventisei posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni e degli impianti tecnologici (tabella D) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale del 3 marzo 1965.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale del 22 gennaio 1966, n. 1672, con il quale è stata costituita la Commissione esaminatrice del concorso per esame a ventisei posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni e degli impianti tecnologici (tabella *D*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale del 3 marzo 1965, n. 1540;

Visto che il prof. Castagna ing. Arnaldo, membro della Commissione suddetta, ha rinunciato all'incarico conferitogli;

Decreta:

Articolo unico.

Il prof. Manna ing. Filippo, ordinario di costruzioni di macchine nell'Università di Napoli, è nominato membro della Commissione esaminatrice del concorso per esame a ventisei posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni e degli impianti tecnologici (tabella *D*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale del 3 marzo 1965, n. 1540, in sostituzione del prof. Castagna ing. Arnaldo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 18 maggio 1966

Il Ministro: SPAGNOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *luglio* 1966
Registro n. 57, *foglio n.* 176

(8002)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.